REGOLAMENTO (CEE) N. 3636/87 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1987

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1988, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 3033/80 (3), in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi in generale senza limitazioni quantitative;

considerando che la funzione positiva del sistema, nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, è stata riconosciuta dalla nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell'UNCTAD; che, in tale sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero pienamente raggiunti alla fine del 1980 e, conseguentemente, che bisogna prorogarne la durata oltre il periodo iniziale, imponendo una revisione globale del sistema nel 1990;

considerando che è opportuno che la Comunità continui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate conformemente alle conclusioni concertate in seno all'UNCTAD secondo l'intenzione manifestata, specialmente dall'insieme dei paesi che concedono preferenze, nell'ambito del suddetto comitato;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva totale o parziale, con la possibilità di rettificare le situazioni sfavorevoli che potrebbero crearsi, tra l'altro, negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) a seguito della sua applicazione;

considerando che dall'esperienza dei primi quindici anni risulta che lo schema comunitario ha corrisposto, in misura considerevole, agli obiettivi prefissati; che è quindi opportuno mantenere le sue fondamentali caratteristiche, che consistono in una riduzione dei dazi doganali all'importazione, senza limitazione quantitativa, per taluni prodotti agricoli elencati nell'allegato II e in una riduzione dei dazi doganali, nei limiti di contingenti tariffari comunitari, per i tabacchi, verde, il caffè solubile e le conserve d'ananas;

considerando che, a decorrere dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci che risponde contemporaneamente alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri; che, per coprire nello stesso tempo alcune regolamentazioni comunitarie specifiche, tale nomenclatura è stata ampliata con l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, essendo la nomenclatura dello schema delle preferenze generalizzate basata sulla tariffa doganale comune, occorre utilizzare la nomenclatura combinata e, se del caso, i numeri di codice TARIC, per la designazione dei prodotti di cui al presente regolamento;

considerando che ai fini dell'applicazione del presente regolamento i tassi di conversione e monete nazionali degli importi in ECU in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1987 e che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 (4);

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è quindi opportuno esentare totalmente dai dazi doganali i prodotti agricoli, elencati nell'allegato IV, originari dei paesi in via di sviluppo

(1) GU n. C 305 del 16. 11. 1987.
(2) GU n. C 319 del 30. 11. 1987.
(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(4) GU n. C 263 del 2. 10. 1987, pag. 1.

meno progrediti che figurano nell'allegato V del presente regolamento;

considerando che, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari, è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza discontinuità, dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti; che inoltre a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei contingenti tariffari nei vari Stati membri e ovviare all'eventuale inadeguatezza della ripartizione forfettaria, è opportuno dividere i volumi contingentali in due parti, la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale; che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento dello schema delle preferenze generalizzate;

considerando che per i contingenti tariffari le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingentale; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievi sull'ammontare della riserva ad almeno 60 % della loro quota iniziale;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrà riversarne una percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, vista la regolamentazione sul rimborso o sullo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio [1] ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione [2], conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell'ambito dei contingenti e/o degli altri limiti tariffari preferenziali aperti a norma del presente regolamento e prevedere in tal modo che la Commissione possa prendere misure appropriate;

considerando che queste modalità di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione sui contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno che la Comunità ammetta all'importazione, senza limiti quantitativi, i prodotti che formano oggetto dell'allegato II, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato III, applicando i dazi doganali indicati per ciascuno di essi; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di «prodotti originari» è adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 [3];

considerando che, in applicazione degli accordi con i paesi esportatori beneficiari, la Comunità intende fissare, con un regolamento, un dazio doganale nullo nell'ambito della tariffa doganale comune per le importazioni tradizionali di patate dolci non destinate al consumo umano; che, in attesa dell'introduzione di questo regime, il tasso doganale delle preferenze generalizzate per il 1987 delle patate dolci destinate all'alimentazione degli animali continua ad applicarsi nel 1988 conformemente al regolamento (CEE) n. 474/87 [4] ed è mantenuta la preferenza generalizzata per le patate dolci per il consumo umano di cui al numero di codice ex 0714 20 00 della nomenclatura combinata;

considerando che è necessario stabilire statistiche complete sulle importazioni autorizzate conformemente alle prescrizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti (CEE) n. 1736/75 [5] e (CEE) n. 3367/87 [6];

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative, in particolare, alla gestione delle quote contingentali attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

---

(1) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 15.
(5) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(6) GU n. L 321 del 11. 11. 1987, pag. 1.

considerando che i prodotti della pesca originari della Groenlandia beneficeranno di un regime di libero accesso previsto in un accordo specifico e disposizioni connesse sulla pesca CEE-Groenlandia o, in alternativa, ove non sussistano tali condizioni, saranno soggetti a misure appropriate per quanto riguarda il loro regime di importazione;

considerando che in tali condizioni non si ravvisa la necessità di includere tali prodotti nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

PRODOTTI DEI CAPITOLI DA 1 A 24 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE AMMESSI ALL'IMPORTAZIONE SENZA LIMITAZIONI QUANTITATIVE

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1988, i prodotti che figurano nell'allegato II sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi indicati a lato di ciascuno di essi.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato III.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. I prodotti riportati nell'allegato IV, originari dei paesi elencati nell'allegato V, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione doganale, ferma restando la percezione dei dazi addizionali eventualmente applicabili, stabiliti nella tariffa doganale comune e contraddistinti con i simboli «AD F/M», «AD S/Z», «AGR» e «MOB».

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale previsto per il pisco e il singani del numero di codice ex 2208 90 51 della nomenclatura combinata e per la tequila del numero di codice ex 2208 90 53 è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità figurante nel certificato di origine e redatto secondo la procedura di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 2

1. Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, all'Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per rubrica della nomenclatura combinata debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni dei regolamenti (CEE) n. 1736/75 e (CEE) n. 3367/87.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui alla sezione II soggetti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

SEZIONE II

CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI

A. Tabacchi greggi o non lavorati diversi dal tabacco del tipo Virginia «flue cured»

Articolo 3

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, un contingente comunitario di 20 000 t è aperto nella Comunità all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati, altri, escluso il tabacco «sun cured» di tipo orientale, dei numeri di codice 2401 10 50, 70, 80, 90 e 2401 20 50, 70, 80, 90 della nomenclatura combinata. Nel quadro di tale contingente tariffario, il dazio doganale è sospeso al livello del 14 %, con riscossione minima di 28 ECU per 100 kg di peso netto e riscossione massima di 31 ECU per 100 kg di peso netto.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

Nel quadro di questo contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per le importazioni originarie dei paesi elencati nell'allegato V.

Il dazio doganale è del pari totalmente sospeso per le importazioni originarie dei paesi elencati nell'allegato V per il tabacco dei numeri di codice 2401 10 20, 30, 41, 49, 60, e 2401 20 20, 30, 41, 49, 60 della nomenclatura combinata nel quadro del presente contingente tariffario.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato III, esclusa la Cina. Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su questo contingente tariffario.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 4

1. Una prima parte di 18 600 t viene ripartita fra gli Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1988 ed ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella colonna 6 dell'allegato I.

2. La seconda parte, pari a 1 400 t, costituisce la riserva.

Articolo 5

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 4, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 7 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro può, informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 60 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 7, le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 7

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 7 novembre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 25 ottobre 1988, supera il 15 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 7 novembre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 25 ottobre 1988 e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

B. Tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia «flue cured»

Articolo 8

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, un contingente tariffario comunitario di 66 950 t è aperto nella Comunità all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia «flue cured», dei numeri di codice 2401 10 10 e 2401 20 10 della nomenclatura combinata. Nel quadro di tale contingente tariffario, il dazio doganale è sospeso al livello del 6 %, con riscossione minima di 16 ECU per 100 kg di peso netto e riscossione massima di 27 ECU per 100 kg di peso netto.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

Nel quadro di questo contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per le importazioni originarie dei paesi elencati nell'allegato V.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato III, ad esclusione della Cina. Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su questo contingente tariffario.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

L'ammissione al beneficio di questo contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità rilasciato da una delle autorità elencate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3035/79 [1],

[1] GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26.

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2946/86 (1).

Tuttavia, nel caso di paesi e territori elencati nell'allegato III del presente regolamento, ma non elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3035/79, l'ammissione al beneficio di questo contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità che figura nel certificato di origine ed è redatto secondo la procedura di cui al secondo comma.

Articolo 9

1. Una prima parte di 65 750 t viene ripartita fra gli Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 12, sono valide fino al 31 dicembre 1988 ed ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella colonna 6 dell'allegato I.

2. La seconda parte, pari a 1 200 t, costituisce la riserva.

Articolo 10

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 9, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 12 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro può, informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 60 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 12, le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 10 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 12

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 7 novembre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 25 ottobre 1988, supera il 15 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 7 novembre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 25 ottobre 1988 e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

C. Caffè solubile

Articolo 13

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 un contingente tariffario comunitario di 19 200 t è aperto all'importazione nella Comunità di caffè solubile del numero di codice ex 2101 10 11 della nomenclatura combinata. Nel quadro di tale contingente tariffario, il dazio doganale è sospeso al livello del 9 %.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione del prodotto summenzionato i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato III. Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti tariffari.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 14

1. Una prima parte di 17 240 t viene ripartita tra gli Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 17,

(1) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 8.

sono valide fino al 31 dicembre 1988 e ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella colonna 6 dell'allegato I.

2. La seconda parte, pari a 1 960 t costituisce la riserva.

Articolo 15

1. Qualora la quota iniziale di uno Stato membro fissata all'articolo 14, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 17 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno stato membro può informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 60 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 16

Fatto salvo l'articolo 17, le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 15 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 17

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 1° ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1988, supera il 15 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1988 ed imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

D. Conserve di ananassi, non in fette, in semifette o spirali

Articolo 18

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 47 320 t per l'importazione di conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali dei numeri di codice ex 2008 20 51, 59, 71, 79, 91 99 della nomenclatura combinata. Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso a livello del 12 %, maggiorato del prelievo sullo zucchero, qualora il tenore di zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti del numero di codice ex 2008 20 51 e al 19 % in peso per quelli del numero di codice ex 2008 20 71.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato III. Le importazioni che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 19

1. Una prima parte di 42 900 t viene ripartita fra gli Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 22, sono valide fino al 31 dicembre 1988 e ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella colonna 6 dell'allegato I.

2. La seconda parte, pari a un quantitativo di 4 420 t, costituisce la riserva.

Articolo 20

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 19, paragrafo 1 — o questa stessa

quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 22 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notificazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, questo Stato membro procede, alle condizioni previste al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro può, informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 60 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 21

Fatto salvo l'articolo 22, le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 20 sono valide fino 31 dicembre 1988.

Articolo 22

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 1° settembre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 agosto 1988, supera il 15 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 1° settembre 1988, il totale delle importazioni di prodotti in questione effettuate fino al 15 agosto 1988 e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

E. **Conserve di ananassi in fette, semifette o spirali**

Articolo 23

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 32 850 t per l'importazione di conserve di ananassi in fette, semifette o spirali dei numeri di codice ex 2008 20 51, 59, 71, 79, 91, 99 della nomenclatura combinata. Nel quadro di questo contingente tariffario, il dazio doganale è sospeso al livello del 15 %, maggiorato del prelievo sullo zucchero qualora il tenore di zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti del numero di codice ex 2008 20 51 e al 19 % in peso per quelli del numero di codice ex 2008 20 71.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato III. Tuttavia le importazioni che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 24

1. Una prima parte pari a 31 035 t è ripartita fra gli Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 27, sono valide fino al 31 dicembre 1988 e ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella colonna 6 dell'allegato I.

2. La seconda parte, pari a un quantitativo di 1 815 t, costituisce la riserva.

Articolo 25

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 24, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 27 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utiliz-

zata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro può, informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 60 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 26

Fatto salvo l'articolo 27, le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 25 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 27

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 1° ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1988, supera il 15 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1988 e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 e 25 li informa, non appena pervenute le notificazioni, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri:

— entro il 21 novembre 1988, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione degli articoli 7 e 12;

— entro il 15 ottobre 1988, dello stato delle riserve dopo i versamenti effettuati in applicazione degli articoli 17 e 27;

— entro il 15 settembre 1988, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 22.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 5, 10, 15, 20 e 25 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

Articolo 29

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 28 febbraio 1989, la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1987.

Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 30

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi attribuite.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana con dichiarazioni di immissione in libera pratica ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui agli articoli 3, 8, 13, 18 e 23.

3. Le merci possono essere ammesse al beneficio di un contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 31

Su richiesta della Commissione o almeno mensilmente gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate sulle loro quote sia per valore espresso in ECU, sia per quantitativi espressi in tonnellate.

Articolo 32

Se la Commissione constata che l'importazione di prodotti che beneficiano del regime di cui agli articoli 1, 3, 8, 13, 18 e 23 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, o creino una situazione sfavorevole negli Stati ACP, i dazi doganali applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in questione nei confronti del o dei paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere adottate in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 33

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 32 la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento adottato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare il provvedimento.

Articolo 34

Il disposto degli articoli 32 e 33 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato e di quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 35

La Commissione vigila affinché l'Istituto statistico delle Comunità europee assicuri la pubblicazione delle situazioni annuali di imputazione.

Articolo 36

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti a contingenti tariffari comunitari preferenziali

Numero d'ordine	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali	Contingenti tariffari comunitari globali	
				Importo contingentale (in tonnellate)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50.0010	ex 2008 20 51 ex 2008 20 59 ex 2008 20 71 ex 2008 20 79 ex 2008 20 91 ex 2008 20 99	Conserve di ananassi, non in fette, in semifette o spirali	12 % + AGR	47 320 (Riserva: 4 420)	BNL 4 000 DK 1 000 D 18 800 GR 360 E 3 300 F 2 400 IRL 240 I 1 200 P 100 UK 11 500
50.0020	ex 2008 20 51 ex 2008 20 59 ex 2008 20 71 ex 2008 20 79 ex 2008 20 91 ex 2008 20 99	Conserve di ananassi in fette, semifette o spirali	15 % + AGR	32 850 (Riserva: 1 815)	BNL 4 350 DK 880 D 13 300 GR 50 E 1 200 F 250 IRL 200 I 1 470 P 75 UK 9 260
50.0030	2101 10 11	Estratti di caffè o «caffè solubile» ottenuti per estrazione acquosa dal caffè torrefatto, presentati in polvere, in granuli, in pagliuzze, in tavolette o in una forma solida simile	9 %	19 200 (Riserva: 1 960)	BNL 1 273 DK 35 D 2 567 GR 300 E 45 F 237 IRL 33 I 45 P 5 UK 12 700
50.0040	2401 10 10 2401 20 10	Tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia «flue cured»	6 % con min. di 16 ECU e max. di 27 ECU/ 100 kg	66 950 (Riserva: 1 200)	BNL 7 098 DK 1 501 D 10 110 GR 500 E 4 750 F 1 090 IRL 1 944 I 3 555 P 1 000 UK 34 202
50.0050	2401 10 50 2401 10 70 2401 10 80 2401 10 90 2401 20 50 2401 20 70 2401 20 80 2401 20 90	Tabacchi greggi o non lavorati, altri, escluso il tabacco «sun cured» di tipo orientale	14 % con min. di 28 ECU e max. di 31 ECU/ 100 kg	20 000 (Riserva: 1 400)	BNL 4 000 DK 860 D 2 220 GR 20 E 8 940 F 1 860 IRL 20 I 40 P 340 UK 300

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari dei paesi e territori in via di sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate (a) (b) (c)

Numero d'ordine	Codice della nomenclatura combinata	Descrizione	Aliquota dei dazi
(1)	(2)	(3)	(4)
52.0010	0101 19 10	Cavalli, asini, muli e bardotti vivi — Cavalli — — altri — — — destinati alla macellazione (d)	2 %
52.0020	0101 19 90	— — — altri	12 %
52.0030	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate — fresche o refrigerate — — in carcasse o mezzene — — — altre — — Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati — — — altre — — altre — — — altre — congelate — — in carcasse o mezzene — — — altre — — Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati — — — altre — — altre — — — altre	esenzione
52.0033	0206 80 91 0206 90 91	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate — di cavalli, asini, muli e bardotti	5 %
52.0035	0206 10 99 0206 21 00 0206 29 99	— della specie bovina, fresche o refrigerate — — altre — — — altre — della specie bovina, congelate — — Lingue — — altre — — — altre — — — — altre	2 %
52.0040	0208 90 10	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate — altre — — di piccioni domestici	5 %
52.0050	0208 10 90 ex 0208 90 30	— — di selvaggina con pelo	esenzione
52.0060	0208 20 00	— Cosce di rana	esenzione
52.0070	0208 90 90	— altre	esenzione
52.0075	0301 91 00 0302 11 00 0303 21 00 0304 10 11 0304 20 11	Pesci freschi (vivi o morti) refrigerati o congelati — Trote *(Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)*	10 % (**)

Nota: Per la spiegazione delle abbreviazioni, vedi alla fine di questo elenco.

(a) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.
(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della China.
(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Groenlandia.
(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0080	ex 0301 99 90 0302 65 10 0302 65 90 0303 75 10 0303 75 90 ex 0304 10 99 ex 0304 90 99	— Squali	4 % (**)
52.0090	ex 0301 99 90 0302 21 10 0302 21 30 0303 31 10 0303 31 30 ex 0304 10 99 ex 0304 90 99	— Ippoglossi dell'Atlantico e ippoglossi neri	4 % (**)
52.0100	0301 10 90	— Pesci ornamentali — — di mare	esenzione (**)
52.0110	0304 20 61 0304 20 69	Filetti congelati di squali	10 % (**)
52.0120	ex 0304 20 99	Filetti congelati di ippoglossi	10 % (**)
52.0130	0302 70 00 0303 80 00	Fegati, uova e lattimi	5 % (**)
52.0140	0305 59 70 0305 69 30	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana secchi, salati o in salamoia — Ippoglossi dell'Atlantico	10 % (**)
52.0150	0305 69 50	— Salmoni salati o in salamoia	2 % (**)
52.0160	ex 0305 69 90	— — — Clupeiformi spp. in salamoia	8 % (**)
52.0170	ex 0305 30 90	— Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati — — Filetti di clupeiformi spp. in salamoia	10 % (**)
52.0180	0306 11 00 0306 21 00	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia — congelati — — Aragoste — non congelate — — Aragoste	7 % (**)
52.0190	0306 22 10	— — Astici *(Homarus spp.)* — — — vivi	4 % (**)
52.0200	0306 12 10 0306 22 91	— congelati — — Astici *(Homarus spp.)* — — — interi — non congelati — — Astici *(Homarus spp.)* — — — interi	4 % (**)
52.0210	0306 12 90 0306 22 99	— congelati — — Astici *(Homarus spp.)* — — — altri — non congelati — — Astici *(Homarus spp.)* — — — altri	4 % (**)

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0220	0306 14 10 0306 14 30 0306 14 90 0306 19 10 0306 24 10 0306 24 30 0306 24 90 0306 29 10	Granchi, gamberi — congelati — — Granchi — — Gamberi — non congelati — — Granchi — — Gamberi	4 % (**)
52.0230	0306 13 10 0306 23 10	Gamberetti — congelati — — Gamberetti — — — della famiglia *Pandalidae* — non congelati — — Gamberetti — — — della famiglia *Pandalidae*	4 % (**)
52.0240	0306 13 90 0306 23 90	— congelati — — Gamberetti — — — altri — non congelati — — Gamberetti — — — altri	4,5 % (**)
52.0250	ex 0306 19 90 ex 0306 29 90	— congelati — — altri — — — altri *(Peurulles spp.)* — non congelati — — altri — — — altri *(Peurullus spp.)*	4 % (**)
52.0260	0307 31 10 0307 39 10	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia — Mitili — — vivi, freschi o refrigerati — — — *Mytilus spp.* — — altri — — — *Mytilus spp.*	5,5 % (**)
52.0270	0307 49 31 0307 49 33 0307 49 39	— Calamari congelati *(Loligo spp.)*	4 % (**)
52.0280	0307 49 51	— Calamari congelati *(Ommastrephes sagittatus)*	4 % (**)
52.0300	0307 49 19	— Seppie congelate della specie *Sepia officinalis*, *Rossia macrosoma* e *Sepiola rondeleti*	5,5 % (**)
52.0310	0307 59 10	— Polpi o piovre, congelati	4 % (**)
52.0320	0307 29 10	— Conchiglie dei pellegrini — — altre — — — Conchiglie dei pellegrini, congelate	4 % (**)
52.0330	0307 99 13	— Congelate — — Veneri incrocicchiate o vongole e altre specie della famiglia *Veneridae*	4 % (**)
52.0340	0307 49 11 ex 0307 39 90 0307 99 19	Conchiglie dei pellegrini, congelate Seppie, congelate	4 % (**)

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0350	0307 21 00 ex 0307 29 90 0307 31 90 ex 0307 39 90 0307 41 10 0307 41 91 0307 41 99 0307 49 71 0307 49 91 0307 49 99 0307 51 00 0307 59 90 0307 91 00 0307 99 90	Altri molluschi, non congelati	4 % (**)
52.0360	0409 00 00	Miele naturale	25 %
52.0370	ex 0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove: — Pappa reale	4 %
52.0375	ex 0410 00 00	— altri	2 %
52.0380	0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	esenzione
52.0390	0505 10 90	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti — Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine — — altre	esenzione
52.0400	0505 90 00	— altre	esenzione
52.0410	0509 00 90	Spugne naturali di origine animale — altre	esenzione
52.0420	0602 10 90	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze — Talee e marze — — altre	6 %
52.0430	ex 0602 99 70 ex 0602 99 99	— — — Yucca e cactee, non piantati in vasi, casse, ceste, recipienti o altri imballaggi usuali	8 %
52.0440	0602 99 30 0602 99 45 0602 99 49 ex 0602 99 59 ex 0602 99 70 0602 99 91 ex 0602 99 99	— Alberi, arbusti e arboscelli, esclusi quelli da frutto e da bosco; altre piante, talee e radici vive, escluse le azalee, i rosai, le piante vivaci ed il bianco di funghi	12 %
52.0445	0603 10 13	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati — freschi — — dal 1° giugno al 31 ottobre — — — Garofani	22 %
52.0450	0603 10 15 ex 0603 10 29	— — — Orchidee e anturi	15 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0460	0603 10 55 ex 0603 10 69	— — dal 1° novembre al 31 maggio — — — Orchidee e anturi	15 %
52.0470	ex 0603 90 00	— — — altri — — — — Fiori recisi, semplicemente disseccati	7 %
52.0480	ex 0603 90 00	— — — — Fiori recisi, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati	15 %
52.0490	ex 0604 10 90 0604 91 10 0604 91 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati — freschi	7 %
52.0500	ex 0604 10 90 0604 99 10	— semplicemente essiccati	2 %
52.0510	0604 99 90	— altri	14 %
52.0520	0706 90 30	Ortaggi e piante mangerecce, Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili — — — Ravanelli *(Cochlearia armoracia)*	13 %
52.0525	ex 0709 20 00	— Asparagi, dal 1° ottobre al 31 gennaio	12 %
52.0530	ex 0709 30 00	— altri — — Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %
52.0535	ex 0709 90 70	— — Zucchine, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno del mese di febbraio	9 %
52.0540	ex 0709 90 90	— — altri — — Abelmosco *(Hibiscus esculentus L.* o *Abelmoschus esculentus (L. Moench); (Moringa oleifera (drumsticks))*	esenzione
52.0545	ex 0709 90 90	— — altri — — Zucche, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno del mese di febbraio	9 %
52.0550	ex 0709 40 00 ex 0709 90 90	— Sedani, esclusi i sedani-rape — — diversi dal sedano, dal 1° gennaio al 31 marzo — — — altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %
52.0560	ex 0710 80 90	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati — altri — — Abelmosco *(Hibiscus esculentus L.* o *Abelmoschus esculentus (L. Moench))*	13 %
52.0570	ex 0711 90 70	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato — altri ortaggi e piante mangerecce — — Abelmosco *(Hibiscus esculentus L.* o *Abelmoschus esculentus (L. Moench))*	esenzione

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0575	ex 0711 90 70	— — Germogli di bambù	6 %
52.0580	ex 0712 30 00	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati — altri — — Funghi, esclusi i funghi di coltivazione	8 %
52.0590	ex 0712 90 90	— — Ravanelli *(Cochlearia armoracia)*	esenzione
52.0600	ex 0712 90 90	— — Abelmosco *(Hibiscus esculentus L.* o *Abelmoschus esculentus (L. Moench))*	11 %
52.0610	ex 0904 20 10	— — Pimenti dolci, rossi o verdi, di umidità inferiore o uguali a 9,5 %	12 %
52.0620	ex 0713 32 90 0713 33 90 0713 39 90	Fagioli della specie *Phaseolus*	esenzione
52.0630	ex 0713 20 90	Ceci della specie *«cicer arietinum»*	esenzione
52.0640	0713 10 90 ex 0713 20 90	altri	2 %
52.0650	ex 0713 90 90	— altri — — Piselli di Angola o ambrevado delle specie *«Cajanus cajan»*	esenzione
52.0660	0713 50 90 ex 0713 90 90	— — altri	3 %
52.0670	ex 0714 20 00 0714 90 90	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago — Patate dolci per alimentazione umana (d) — — altri — — — altri	esenzione
52.0680	ex 0804 10 00	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: — Datteri — — per la trasformazione industriale, non destinati alla fabbricazione di alcole, o destinati ad essere condizionati per la vendita al dettaglio, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (d)	8 %
52.0690	0803 00 90	— Banane — — secche	esenzione
52.0700	0804 40 10	— Avocadi — — dal 1° dicembre al 31 maggio	3,5 %

(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0705	0804 40 90	— Avocadi — — altri	6 %
52.0710	0801 10 10 0801 10 90	— Noci di cocco	esenzione
52.0720	ex 0804 50 00	— Guaiave e mangostani	esenzione
52.0730	ex 0804 50 00	— Manghi	4 %
52.0733	ex 0805 20 10	Agrumi, freschi o secchi — Mandarini compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi — — Clementine, dal 15 maggio al 15 settembre	16 %
52.0735	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— — altri, dal 15 maggio al 15 settembre	16 %
52.0740	0805 30 90	— — Limette *(Citrus aurantifolia)*	9,6 %
52.0750	0802 50 00	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 0801), fresche o secche anche sgusciate o decorticate — Pistacchi	esenzione
52.0760	0802 90 10	— — Noci di pecàn	esenzione
52.0770	0802 90 30	— — Noci di arec (o di betel) e noci di cola	esenzione
52.0780	0802 90 90	— — altre	esenzione
52.0790	0809 40 90 ex 0810 90 90	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche — — Prugnole — altre futta fresche — — Frutta a nocciolo	7 %
52.0800	0810 40 30	Bacche fresche — Mirtilli neri (frutta del *Vaccinium myrtillus*)	esenzione
52.0810	0807 20 00	— Papaie	esenzione
52.0820	0810 40 50	— altre — Frutti del *Vaccinium macrocarpon* e *Vaccinium corymbosum*	3 %
52.0825	0810 20 90 0810 30 90 0810 40 90 ex 0810 90 90	— altre bacche	5 %
52.0830	ex 0810 90 90	Altre frutta fresche — Rosa canina	esenzione
52.0840	ex 0807 10 10	— Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5 %
52.0850	ex 0810 90 10 ex 0810 90 90	— altre frutta a nocciolo	6 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0860	0811 90 50	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri — Mirtilli neri (frutti del *Vaccinium myrtillus*)	7 %
52.0870	0811 20 59	— More di rovo o di gelso e more lemponi	8 %
52.0880	0811 90 70	— Frutta del *Vaccinium myrtilloides* e *Vaccinium angustifolium*	2 %
52.0890	ex 0811 90 90	— — Cotogne	10 %
52.0900	ex 0811 90 90	— — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 90 90, 0810 90 10, 0810 40 90	6 %
52.0910	ex 0811 90 90	— — — Rosa canina	esenzione
52.0920	0812 90 30	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate — Papaie	esenzione
52.0930	0812 90 40	— Mirtilli neri (frutti del *Vaccinium myrtillus*)	2 %
52.0940	ex 0812 90 90	— — Cotogne	4 %
52.0950	ex 0812 90 90	— — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 40 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 90 10, 0810 90 90	esenzione
52.0960	0813 10 00	Frutta secche (diverse da quelle delle voci n. 0801, 0802, 0803, 0804 o 0805) — Albicocche	5,5 %
52.0965	0813 40 30	— — Pere	4 %
52.0970	0813 40 50	— — Papaie	esenzione
52.0980	ex 0813 40 90	— — Tamarindi (baccelli e polpa)	esenzione
52.0990	ex 0813 40 90	— — — Rosa canina	esenzione
52.1000	0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni, fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
52.1005	0901 11 00	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione — — Caffè non torrefatto — — non decaffeinizzato	4,5 %
52.1010	0901 12 00	— — decaffeinizzato	8,5 %
52.1020	0901 21 00	— Caffè torrefatto — — non decaffeinizzato	11,5 %
52.1030	0901 22 00	— — decaffeinizzato	12,5 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1040	0901 30 00	— Bucce e pellicole di caffè	7 %
52.1050	0901 40 00	— Succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	13 %
52.1060	0902 10 00 0902 30 00	Tè — Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg — Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	esenzione
52.1070	0904 11 90	Pepe (del genere *«Piper»*); pimenti (del genere *«Capsicum»* e del genere *«Pimenta»*) — non tritati né macinati — — Pepe	3 %
52.1080	0709 60 99 0710 80 59 0711 90 10 0904 20 39 2001 90 20 2005 90 10	— Pimenti — — freschi o refrigerati — — (anche cotti, in acqua o al vapore, congelati), — — temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati — — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico — — preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato	5 %
52.1090	ex 0904 20 90	Pepe (del genere *«Piper»*); pimenti del genere *«Capsicum»* o del genere *«Pimenta»*, essiccati, tritati o polverizzati Pimenti del genere *«Capsicum»* — — tritati o macinati	5 %
52.1100	0904 12 00 ex 0904 20 90	— altri — — tritati o macinati	4 %
52.1110	0906 10 00	Cannella e fiori di cinnamomo: — non tritati né polverizzati	esenzione
52.1120	0906 20 00	— tritati o polverizzati	esenzione
52.1130	0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	10 %
52.1140	0908 10 90	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi — Noci moscate	esenzione
52.1160	0908 20 90	— Macis — — tritato o polverizzato	esenzione
52.1170	ex 0909 10 10	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, ci cumino, di carvi o di bacche di ginepro — di anice — — non tritati né polverizzati	esenzione
52.1180	0909 10 90	— di badiana	7 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1190	0909 30 19 0909 40 19 0909 50 19	— Semi di cumino — — non tritati né polverizzati — Semi di carvi — — non tritati né polverizzati — — — altri — Semi di finocchio o di bacche di ginepro — — non tritati né polverizzati — — — altri	esenzione
52.1210	ex 0909 10 10 0909 30 90 0909 40 90 ex 0909 50 90	— di anice, tritati o polverizzati — Semi di cumino, tritati o polverizzati — Semi di carvi, tritati o polverizzati — Semi di finocchio o di bacche di ginepro, tritati o polverizzati	esenzione
52.1220	0910 40 13	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie — Timo — — non tritato né polverizzato	11 %
52.1230	0910 40 19	— Timo — — tritato o polverizzato	13 %
52.1240	0910 40 90	— Foglie di alloro	12 %
52.1250	0910 91 10 0910 99 91	— altre spezie — — Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo — — — non tritati né polverizzati — altre spezie — — altre — — — non tritate né polverizzate	esenzione
52.1260	0910 91 90 0910 99 99	— altre spezie — — Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo — — — tritati o polverizzati — altre spezie — — altre — — — tritate o polverizzate	3 %
52.1270	1106 10 00	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce n. 0713, di sago o di radici o tuberi della voce n. 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 — Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce n. 0713	2 %
52.1280	1106 30 10	— Farine, semolini e polveri — — di banane	esenzione
52.1290	ex 1106 30 90	— — di castagne e marroni	7,5 %
52.1300	ex 1106 30 90	— altri	2 %
52.1320	1211 10 00	Piante, parti di piante delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, tritati o polverizzati — Radici di liquirizia	esenzione

(1)	(2)	(3)	(4)
52 1330	1211 90 30	— Fave tonka	esenzione
52 1360	1212 10 91	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; nocciole e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà *Cichorium intybus sativum*) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove — Semi di carrube — — non sgusciati, né frantumati, né macinati	esenzione
52 1370	1212 10 99	— — altri semi di carrube	6 %
52 1380	1212 30 00	— Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne	esenzione
52 1390	ex 1301 90 00	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami naturali — Resine di conifere	esenzione
52 1400	ex 1302 19 10	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati — Succhi ed estratti vegetali — — di *«quassia amara»*	esenzione
52 1410	1302 12 00	— Succhi ed estratti vegetali — — di liquirizia	esenzione (*)
52 1420	1302 14 00	— — di piretro o di radici delle piante da rotenone	esenzione
52 1430	1302 19 30	— — — Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	esenzione
52 1440	1302 19 91	— — — — medicinali	esenzione
52 1450	ex 1302 20 10	— Sostanze pectiche, pectinati e pectati — — allo stato secco, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	12 %
52 1460	ex 1302 20 90	— — altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	7 %
52 1470	1302 31 00	— Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati — — Agar-agar	esenzione
52 1480	1302 32 10	— — Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati — — — di carrube o di semi di carrube	esenzione
52 1490	ex 1401 90 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) — Vimini — — altri	esenzione
52 1500	ex 1401 90 00	— Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	esenzione
52 1510	1503 00 19	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati — Stearina solare e oleostearina — — altre	esenzione

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1520	1503 00 30	— Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (d)	esenzione
52.1530	1503 00 90	— altri	4 %
52.1540	1504 10 10	Grassi ed oli di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati — Olio di fegato di pesci — — aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
52.1550	1505 10 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina — Grasso di lana greggio	esenzione
52.1560	1505 90 00	— altri	esenzione
52.1570	1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	esenzione
52.1580	1515 40 00 1515 90 10	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente — Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni — altri — — Olio di oleococca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	esenzione
52.1590	1515 30 90	— Olio di ricino e sue frazioni — — altri	6 %
52.1600	1511 10 10	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente — Olio greggio — — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (d)	2,5 %
52.1610	1507 10 10 ex 1512 11 10 1512 21 10 1513 11 10 1513 21 11 1513 21 19 ex 1514 10 10 1515 21 10 1515 50 11 1515 90 40 1518 00 31	— altri oli greggi — — altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di arachide, l'olio di girasole e l'olio di colza — — — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (d)	2,5 %
52.1620	1513 19 30 ex 1513 29 30	— altri oli — — Olio di palmisti e di cocco — — — destinato ad usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (d)	6,5 %
52.1630	1511 10 90	— altri oli — — Olio di palma, greggio	4 %
52.1640	1511 90 99	— — Olio di palma, altri	12 %
52.1650	1513 11 91 1513 19 91 1513 21 30 1513 29 50 1515 90 51 1515 90 91	— — altri oli, solidi — — — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	18 %

(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1660	1513 11 99 1513 21 91	— altri oli — — concreti, altrimenti presentati; fluidi — — — greggi — — — — Olio di palmisti e di cocco	7 %
52.1670	1513 19 99 1513 29 91	— altri oli — — concreti, altrimenti presentati; fluidi — — — Olio di palmisti e di cocco	13 %
52.1680	1519 11 00	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali — Acidi grassi monocarbossilici industriali — — Acido stearico	esenzione
52.1690	1519 12 00	— — Acido oleico	3 %
52.1700	1519 13 00 1519 19 00 1519 20 00	— — altri acidi grassi industriali — — — Oli acidi di raffinazione	esenzione
52.1710	1519 30 00	— alcoli grassi industriali	5 %
52.1720	1520 10 00	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose — Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	esenzione
52.1730	1520 90 00	— altra, compresa la glicerina sintetica	esenzione
52.1740	ex 1504 20 10 ex 1504 30 19 1511 90 11 1513 19 11 1513 29 11 1516 10 10	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	16 %
52.1750	ex 1504 20 10 ex 1504 30 19 1511 90 19 1513 19 19 1513 29 19 1516 10 90 1516 20 99	— — altri	11 %
52.1760	1521 90 10	Cere vegetali, cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati — altri — — Spermaceti, anche raffinati o colorati	esenzione
52.1770	1521 90 99	— — Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate — — — altri	esenzione
52.1780	1515 60 90 1521 10 90	— Cere vegetali, anche colorate — — altre	esenzione
52.1790	1522 00 10	Degras, residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o dalle cere animali o vegetali — Degras	esenzione

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1800	1522 00 91	— Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o dalle cere animali o vegetali — — altri — — — Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione *(soap-stocks)*	esenzione
52.1810	1522 00 99	— — — altre	esenzione
52.1820	1602 20 10	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie o di sangue — di oca o di anitra	14 %
52.1830	1602 41 90 1602 42 90 1602 49 90 ex 1602 90 31	— di selvaggina o di coniglio — — di selvaggina	8 %
52.1840	ex 1602 90 31	— di selvaggina o di coniglio — — di coniglio	14 %
52.1850	ex 1602 50 90	— — — — Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
52.1860	ex 1602 90 71 ex 1602 90 79	— altre — — — di ovini e di caprini — — — — di ovini	18 %
52.1870	ex 1602 90 71 ex 1602 90 79	— — — — di caprini	16 %
52.1880	ex 1602 90 99 1605 90 90	— — — — altre	16 %
52.1890	1603 00 30	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto — di più di 1 kg ma meno di 20 kg	esenzione
52.1900	1603 00 10	— 1 kg o meno	5 %
52.1910	1604 30 10	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei — Caviale e succedanei del caviale — — Caviale (uova di storione)	12 % (**)
52.1920	1604 30 90	— — altri	14 % (**)

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1930	1604 11 00 1604 19 10 1604 20 10 1604 20 30	— Salmonidi	4 % (**)
52.1940	1604 14 90 ex 1604 20 50	— Sarde *(Sarda spp.)*	18 % (**)
52.1945	1604 15 10 1604 19 50 ex 1604 20 50 1604 90 50	— — Sgombri della specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus* e pesci della specie *Orcynopsis unicolor*	19 % (**)
52.1950	1604 19 91	— — altri — — — Filetti crudi, coperti semplicemente di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10 % (**)
52.1960	1604 13 90 1604 15 90 1604 19 99 ex 1604 20 90	— — — — altri, escluse la aringhe	9 % (**)
52.1970	1605 10 00	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati — Granchi	6 % (**)
52.1980	ex 1605 20 00 1605 30 00 1605 40 00 ex 1605 90 10	— altri, con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere *Crangon spp.* e delle lumache di terra	6 % (**)
52.1990	1704 90 10	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao — — Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie	9 %
52.2000	1704 10 11 1704 10 19 1704 10 91 1704 10 99	— — Gomme da masticare del genere *Chewing gum*	2 % + MOB con riscòss. mass. del 23 %
52.2010	1704 90 30	— — Preparazione detta «cioccolato bianco»	4 % + MOB con riscoss. mass. del 27 % + AD S/Z

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2020	1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99	— altri — — altri — — — Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg — altri — — altri — — — Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse — — — altri — — — — Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri — — — — Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene — — — — Caramelle — — — — — Ottenute per compressione — — — — — altri	6 % + MOB con riscoss. mass. del 27 % + AD S/Z
52.2030	1803 10 00 1803 20 00	Pasta di cacao, anche sgrassata	11 %
52.2035	1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	8 %
52.2040	1805 00 00	Cacao in polvere, non zuccherato	9 %
52.2050	ex 1806 10 10 ex 1806 10 30 ex 1806 10 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao — Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % + MOB
52.2060	1806 20 10 ex 1806 20 30 ex 1806 20 50 ex 1806 20 90 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50	Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9 % + MOB con riscoss. mass. del 27 % + AD S/Z
52.2070	ex 1901 10 00	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, condizionate per la vendita al minuto, contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	esenzione + MOB
52.2080	ex 1901 90 90	— altri — — Preparazioni a base di farina di leguminose presentati in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»	esenzione
52.2090	ex 1901 10 00 1901 20 00 ex 1901 90 90	— altri	esenzione + MOB

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2100	ex 1903 00 00	Tapioca, esclusa quella di fecole di patate	2 % + MOB
52.2110	1904 10 10 1904 10 30 1904 10 90	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»)	esenzione + MOB
52.2120	1905 10 00	— Pane croccante detto *Knäckebrot*	esenzione + MOB con riscoss. mass. del 24 % + AD F/M
52.2130	1905 90 10	— — Pane azimo (Mazoth)	esenzione + MOB con riscoss. mass. del 20 % + AD F/M
52.2140	1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate, di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	esenzione + MOB
52.2150	1905 90 30	— Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materia grassa non superiore al 5 %, in peso, ciascuno	4 % + MOB
52.2160	1905 20 10 1905 20 30 1905 20 90	— Pane con spezie (panpepato)	esenzione + MOB
52.2170	2001 20 00 2001 90 50 ex 2001 90 90	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico — Cipolle — Funghi	14 %
52.2180	2003 20 00	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico — Tartufi	14 %
52.2190	ex 2004 90 99 2005 60 00	— Asparagi	20 %
52.2200	ex 2004 90 30 2005 30 00	— Crauti	15 %
52.2210	ex 2004 90 30 2005 90 30	— Capperi	12 %
52.2220	ex 2004 90 99 ex 2005 90 90	— altri, compresi i miscugli — — Moringa oleifera (drumsticks)	esenzione
52.2225	ex 2004 90 99 ex 2005 90 90	— — Germogli di bambù	11 %
52.2230	ex 0811 20 11 ex 0811 90 10	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 % + AGR

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2240	ex 0811 20 19 ex 0811 90 30	— altri — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40-50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 %
52.2250	ex 2006 00 39	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) — altre — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % — — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 % + AGR
52.2260	ex 2006 00 90	— altre — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 90 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 %
52.2270	ex 2007 91 10	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri — Marmellate di agrumi — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance	18 % + AGR
52.2280	ex 2007 91 30	— — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %, e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance	18 % + AGR
52.2290	ex 2007 91 90	— — altre, escluse le marmellate di arance	19 %
52.2300	ex 2007 99 39	— altre — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % — — — altre — — — — Fruitta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 % + AGR
52.2310	ex 2007 10 10 ex 2007 99 59	— — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 % — — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 % + AGR
52.2320	ex 2007 10 10 ex 2007 10 90 ex 2007 99 90	— — altre — — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
52.2330	ex 2008 19 10	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove — Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg — — — Mandorle, noci comuni e nocciole	12 % (*)
52.2340	2008 11 91 ex 2008 19 10	— — — altre	6 %
52.2350	ex 2008 19 90	— — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o nferiore ad 1 kg — — — Mandorle, noci comuni e nocciole	11,5 %
52.2360	2008 11 99 ex 2008 19 90	— — — altre	6 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2370	2008 99 11 2008 99 19	— altre — — con aggiunta di alcole — — — Zenzero	10 %
52.2380	2008 20 11	— Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto — — di più di 1 kg — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 % + AGR
52.2390	2008 20 19	— — — altri	10 %
52.2400	2008 20 31	— — di 1 kg o meno — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 % + AGR
52.2410	2008 20 39	— — — altri	10 %
52.2420	2008 99 21	— Uve — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + AGR
52.2430	2008 99 29	— — altri	25 %
52.2440	2008 40 11 2008 40 19 2008 50 11 2008 50 19 2008 70 11 2008 70 19	— Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto — — di più di 1 kg — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + AGR
52.2450	2008 40 21 2008 40 29 2008 50 31 2008 50 39 2008 70 31 2008 70 39	— altre	25 %
52.2460	2008 40 31 2008 50 51 2008 70 51	— — di 1 kg o meno — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	25 % + AGR
52.2470	2008 40 39 2008 50 59 2008 70 59	— — — altre	25 %
52.2480	2008 30 11 2008 30 19 2008 80 11 2008 80 19 2008 99 31 2008 99 33	— altre frutta — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, escluse le ciliegie	25 % + AGR
52.2490	2008 30 31 2008 30 39 2008 80 31 2008 80 39 2008 99 35 2008 99 39	— — — Altre, escluse le ciliegie	25 %
52.2500	2008 92 11 2008 92 19	— Miscugli di frutta: — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %	25 % + AGR
52.2510	2008 92 31 2008 92 39	— — altre	25 %
52.2520	2008 30 51	— senza aggiunta di alcole — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli	9 % + AD S/Z
52.2530	2008 30 55	— — — Mandarini compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	19 % + AGR (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2540	2008 99 43	— — — Uve	18 % + AGR (*)
52.2550	ex 2008 99 49	— — — altre frutta — — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 % + AGR
52.2560	ex 2008 99 49	— — — — Tamarindi (baccelli, polpe)	7 % + AGR
52.2570	ex 2008 92 50	— — — Miscugli di frutta — — — — Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso il 50 % del totale di tutti i tipi — — — — — Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	9 % + AGR
52.2580	2008 30 71	— — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli	9 % + AGR
52.2590	2008 30 75	— — — Mandarini compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	18 % + AGR (*)
52.2600	2008 99 53	— — — Uve	19 % + AGR (*)
52.2610	ex 2008 99 59	— — — altre frutta — — — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	7 % + AGR
52.2620	ex 2008 92 71	— — — Miscugli di frutta — — — — Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi — — — — — Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	7 % + AGR
52.2630	ex 2008 99 99	— — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto — — — di 4,5 kg o piú — — — — altre frutta: — — — — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 %
52.2640	ex 2008 92 91	— — Miscugli di frutta: — — — Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi — — — Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	9 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2650	ex 2008 99 99	— — di meno di 4,5 kg — — — altre frutta e miscugli di frutta — — — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 %
52.2660	ex 2008 92 99	— — — — Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	10 %
52.2670	ex 2009 80 39	Succhi di frutta (compresi i mosti i uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto — — — Succhi di dattero	esenzione
52.2680	2009 20 19	— — — Succhi di pompelmo o di pomelo	28 %
52.2690	ex 2009 80 39	— — — altre frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i datteri e i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
52.2700	ex 2009 80 31 2009 90 21	— — di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto — — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 % + AGR
52.2710	2009 20 11	— — — Succhi di pompelmo o di pomelo	28 % + AGR
52.2740	2009 20 99	— di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto — — — Succhi di pompelmo o di pomelo	7 %
52.2750	ex 2009 30 31	— — — Succhi di agrumi (esclusi i succhi di limone) contenenti zuccheri addizionati	13 % (*)
52.2760	ex 2009 30 39	— — — Succhi di agrumi (esclusi i succhi di limone) senza zuccheri addizionati	13 % (*)
52.2770	2009 40 30	— — — Succhi di ananasso con zuccheri addizionati	17 % + AGR (*)
52.2780	ex 2009 40 99	— — — Succhi di ananasso senza zuccheri addizionati	17 % (*)
52.2790	ex 2009 80 80	— — — Succhi di altre frutta e di altri ortaggi — — — — altre frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
52.2800	ex 2009 80 80	— — — Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, senza zuccheri addizionati — — — — di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
52.2810	ex 2005 80 95 ex 2009 80 99	— — — Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, senza zuccheri addizionati — — — — altre frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
52.2820	ex 2009 80 99	— — — Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, senza zuccheri addizionati — — — — Succhi di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2830	ex 2009 90 51	— Miscugli di succhi — — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C — — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto — — — — altri, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche — — — — — con zuccheri addizionati	17 % (*)
52.2840	ex 2009 90 59	— — — — — senza zuccheri addizionati	18 % (*)
52.2850	2009 20 91	— di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % — — — Succhi di pompelmo o di pomelo	7 %
52.2860	ex 2009 20 99	— — — altri succhi di pompelmo o di pomelo	7 %
52.2870	2009 30 91	— — — altri succhi di agrumi — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14 % + AGR (*)
52.2880	2009 30 95	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	14 % (*)
52.2890	2009 30 99	— — — — senza zuccheri addizionati	15 % (*)
52.2900	2009 40 91	— — — Succhi di ananasso — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	17 % + (AGR) (*)
52.2910	2009 40 93	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 % (*)
52.2920	ex 2009 40 99	— — — — Senza zuccheri addizionati	17 % (*)
52.2930	ex 2009 80 91	— — — Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % — — — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 % + AGR
52.2940	ex 2009 80 91	— — — — di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 % + AGR
52.2950	ex 2009 80 93	— — — Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % — — — — Frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
52.2960	ex 2009 80 93	— — — — — di altre frutta, esclusi i succhi di albicocche e di pesche	17 %
52.2970	ex 2009 80 95 2009 80 99	— — — Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, senza zuccheri addizionati — — — — di frutta delle voci n. 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
52.2980	ex 2009 80 99	— — — — di altre frutta, esclusi i succhi di albicocche e di pesche	18 %
52.2990	ex 2009 90 91	— — — Miscugli di succhi — — — — altri, di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori di albicocche o di pesche — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	17 % + AGR (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3000	ex 2009 90 93	— — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	17 % (*)
52.3010	ex 2009 90 99	— — — — — — senza zuccheri addizionati	18 % (*)
52.3020	ex 2101 10 11 ex 2101 10 19	— Essenze di caffè	9 %
52.3030	ex 2101 20 10	— Estratti, essenze o concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati	esenzione
52.3040	2101 30 19	— Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè — — altri	2 % + MOB
52.3050	2101 30 99	— Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè — — altri	2 % + MOB
52.3060	2103 30 10	Farina di senape e senape preparata — Farina di senape	esenzione
52.3080	2103 30 90	— Senape preparata	7 %
52.3090	ex 2103 20 00	— Salse a base di purè di pomodoro	6 %
52.3100	ex 2103 90 90	— — Prodotti a base di ketchup di pomodoro	7 %
52.3110	ex 2103 10 00 ex 2103 90 90	— — altri, escluse le salse a base di olio vegetale	5 %
52.3120	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate — Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	11 %
52.3130	2104 20 00	— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17 %
52.3140	2102 10 10	— Lieviti vivi — — Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8 %
52.3150	2102 10 31	— — Lieviti di panificazione — — — secchi	4 % + MOB
52.3160	2102 10 39	— — — altri	4 % + MOB
52.3170	2102 10 90	— — altri	10 %
52.3180	2102 20 11	— Lieviti morti — — in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	6 %
52.3190	2102 20 19 2102 20 90	— — altri	esenzione

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3200	2102 30 00	— Lieviti in polvere preparati	3 %
52.3210	0710 40 00 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 00 2008 99 85	Preparazioni di — — Granturco	3 % + MOB
52.3220	1904 90 10	— — Riso	3 % + MOB
52.3230	ex 1904 90 90	— — altri cereali	2 % + MOB
52.3250	2008 91 00	— — Cuori di palma	7 %
52.3255	ex 2106 90 91- ex 2001 90 90	— — — — — Plasma essiccato ottenuto dal sangue fresco di bovini, addizionato di citrato di sodio, di un tenore in proteine totali di almeno 73,3 % e al massimo 90 % calcolato sulla sostanza secca	esenzione
52.3260	2201 10 00	— Acque minerali e acque gassate	esenzione
52.3270	2202 10 00 2202 90 10	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 2009 — non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	6 %
52.3280	2203 00 10 2203 00 90	Birra di malto	14 %
52.3290	ex 2208 90 51 ex 2208 90 53	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre beande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande — Bevande alcoliche — — altri, presentati in recipienti contenenti — — — due litri o meno — — — — Tequila, pisco e singani	1,30 ECU per hl per % vol di alcol + 5 ECU per hl
52.3300	2301 20 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli — Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	esenzione (**)
52.3310	2302 50 00	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi — di legumi	3 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3320	1212 20 00 2308 90 90	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove — altri	esenzione
52.3330	2309 90 10	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali — Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	esenzione
52.3340	2309 10 90 2309 90 99	— altri	3 %
52.3350	2402 20 00	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco — Sigarette	82 % (*)
52.3360	2402 10 00	— Sigari	38 % (*)
52.3370	2403 10 00	— Tabacco da fumo	100 % (*)
52.3380	2403 99 10	— — — Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	45 % (*)
52.3390	2403 91 00 2403 99 90	— altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	18 % (*)

Abbreviazioni
AD F/M = Dazio addizionale farina.
AD S/Z = Dazio addizionale zucchero.
AGR = Prelievo.
MOB = Elemento mobile.

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

A. PAESI INDIPENDENTI

048 Iugoslavia
066 Romania
204 Marocco
208 Algeria
212 Tunisia
216 Libia
220 Egitto
248 Senegal
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Gana
288 Nigeria
302 Camerun
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
330 Angola
346 Kenia
366 Mozambico
370 Madagascar
373 Maurizio
378 Zambia
382 Zimbabwe
393 Swaziland
412 Messico
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costarica
442 Panama
448 Cuba
449 San Cristoforo e Nevis
453 Bahamas
456 Repubblica Dominicana
459 Antigua e Barbuda
460 Dominica
464 Giamaica
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
469 Barbados
472 Trinidad e Tobago
473 Grenada
480 Colombia
484 Venezuela
488 Guiana
492 Suriname
500 Ecuador
504 Perù
508 Brasile
512 Cile
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentina
600 Cipro
604 Libano
608 Siria
612 Irak
616 Iran
628 Giordania
632 Arabia Saudita
636 Kuwait
640 Bahrein
644 Qatar
647 Emirati arabi uniti
649 Oman
662 Pakistan
664 India
669 Sri Lanka
680 Tailandia
690 Vietnam
696 Cambogia
700 Indonesia
701 Malaysia
703 Brunei Darussalam
706 Singapore
708 Filippine
720 Cina
728 Corea del Sud
801 Papuasia-Nuova Guinea
803 Nauru
806 Isole Salomone
815 Figi
816 Vanuatu

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

044 Gibilterra
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
377 Mayotte
406 Groenlandia (1)
413 Bermude
446 Anguilla
454 Isole Turks e Caicos
455 Indie occidentali
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
461 Isole Vergini britanniche e Montserrat
463 Isole Cayman
474 Aruba
476 Antille olandesi
529 Isole Falkland e dipendenze
740 Hong Kong
743 Macao
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos [Keeling], isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
808 Oceania americana (2)
809 Nuova Caledonia e dipendenze
811 Isole Wallis e Futuna
813 Isole Pitcairn
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese

890	Regioni polari	Terre australi ed antartiche francesi
		Territorio antartico australiano
		Territorio antartico britannico

Osservazione: Gli elementi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) A decorrere dall'entrata in vigore del trattato, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984, che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto concerne la Groenlandia o di misure transitorie adottate dal Consiglio.
(2) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO IV

Lista dei prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 3 (a)

Numero d'ordine	Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
(1)	(2)	(3)
57.0010	0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
57.0020	0104 20 10	Animali della specie ovina e caprina (b)
57.0030	0106	Altri animali vivi
57.0040	0205	Carni della specie equina, asinina o mulesca, fresche refrigerate o congelate
57.0050	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni della specie suina, diverse da quelle commestibili, fresche, refrigerate o congelate
57.0060	0206 80 91 0206 90 91	Frattaglie commestibili delle specie equina, asinina e mulesca, fresche, refrigerate o congelate
57.0070	0206 10 91 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 99	Frattaglie commestibili della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
57.0080	0206 30 90 0206 41 99 0206 49 99 0206 80 99 0206 90 99	Altre frattaglie commestibili della specie suina, diversa da quella domestica, fresche, refrigerate o congelate
57.0090	0208	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
57.0100	0210 90 10	Carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche
57.0110	0210 90 49	Frattaglie della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
57.0120	0210 90 60	Frattaglie delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate
57.0130	0210 11 90 0210 12 90 0210 19 90 0210 90 20 0210 90 80	Altre carni e frattaglie, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate
57.0140	CAPITOLO 3	PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
57.0150	0407 00 90	Uova in guscio, diverse da quelle di volatili, fresche o conservate
57.0160	0409	Miele naturale
57.0170	0410	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

(a) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.
(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)
57.0180	CAPITOLO 5	ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
57.0190	CAPITOLO 6	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
57.0200	0701	Patate, fresche o refrigerate
57.0210	0708	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
57.0220	0706 90 30	Ravanelli *(Cochlearia armoracia)*
57.0226	ex 0709 20 00	Asparagi, dal 1° ottobre al 31 gennaio
57.0230	0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati
57.0240	0704 90 90 0709 30 00 0709 40 00 0709 60 99 0709 90 70 0709 90 90 0710 80 59 0711 90 10	Altri ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
57.0250	ex 0710 tutti i codici esclusi 0710 80 10	Altri ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, escluse le olive
57.0260	ex 0711 tutti i codici esclusi 0711 20 10 0711 20 90	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, escluse le olive
57.0270	0712 20 00	Cipolle, disseccate, anche tagliate in pezzi o in fette, oppure macinate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
57.0280	0712 10 00 0712 30 00 0712 90 30 0712 90 50 ex 0712 90 90	Altri ortaggi e piante mangerecce, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, ad esclusione delle olive
57.0290	0713	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
57.0300	0714 20 00 0714 90 90	Patate dolci — altri — — altri
57.0310	0801 10 10 0801 10 90 0801 20 00 0801 30 00 0803 00 90 0804 10 00 ex 0804 30 00 0804 40 10 0804 40 90 0804 50 00	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio ad esclusione delle banane fresche e degli ananassi freschi
57.0313	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi — Clementine, dal 15 maggio al 15 settembre — altri, dal 15 maggio al 15 settembre

(1)	(2)	(3)
57.0320	0805 40 00	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi
57.0330	0805 30 90 0805 90 00	Altri agrumi, freschi o secchi
57.0340	0802 50 00	Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati
57.0350	0802 90 10	Noci di pecàn, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
57.0360	0802 90 30	Noci di arec o di betel e noci di cola, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
57.0370	0802 90 90	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
57.0380	0809 40 90 ex 0810 90 90	Altre frutta a nocciolo, fresche
57.0390	0810 40 30	Mirtilli neri (frutta del *Vaccinium myrtillus*)
57.0400	0807 20 00	Papaie, fresche
57.0410	0810 20 90 0810 30 90 0810 40 50 0810 40 90 ex 0810 90 90	Altre bacche fresche
57.0420	0807 10 10 0807 10 90 0810 90 10 ex 0810 90 90	Altre frutta, fresche
57.0430	0811 20 11 0811 20 31 0811 20 39 0811 20 51 0811 20 59 0811 20 90 0811 90 10 0811 90 50 0811 90 70 0811 90 90	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate senza aggiunta di zuccheri, escluse le fragole
57.0440	0812	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate
57.0450	0813 50 11 0813 50 19	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 0801 al n. 0806)
57.0460	0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
57.0470	CAPITOLO 9	CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE
57.0480	1006 10 10	Riso, destinato alla semina (b)
57.0490	1106 10 00	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce n. 0713
57.0500	1106 30 10 1106 30 90	Farine, semolini e polveri delle frutta comprese nel capitolo 8
57.0510	1105	Farina, semolino e fiocchi di patate
57.0520	1108 20 00	Inulina

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)
57.0530	ex CAPITOLO 12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DEI NUMERI DI CODICE 1212 91 E 1212 92
57.0540	CAPITOLO 13	GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
57.0550	CAPITOLO 14	MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
57.0560	1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi
57.0570	1503	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né alltrimenti preparati
57.0580	ex 1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0590	1505	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
57.0600	1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0610	1507 10 10 1507 10 90 1507 90 90 1508 10 10 1508 10 90 1508 90 10 1508 90 90 ex 1511 esclusi i codici 1511 90 11 1511 90 19 1512 ex 1513 esclusi i codici 1513 19 11 1513 19 19 1513 29 11 1513 29 19 1514 1515 ex 1516 20 91 ex 1516 20 99 1517 90 91 1518 00 31 1518 00 39	Oli vegetali fissi (compresi oli e grassi di jojoba fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, ad esclusione dell'olio di oliva della voce 1509
57.0620	1518 00 90	Grassi ed oli animali o vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente
57.0630	1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
57.0640	1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose

(1)	(2)	(3)
57.0650	1504 20 10 1504 30 11 1504 30 19 ex 1509 90 90 ex 1510 00 90 1511 90 11 1511 90 19 1513 19 11 1513 19 19 1513 29 11 1513 29 19 1516 10 10 1516 10 90 ex 1516 20 91 ex 1516 20 99	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati ma non preparati
57.0660	1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
57.0670	1521 90 10 1521 90 91 1521 90 99	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
57.0680	1521 10 10 1521 10 90	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), anche colorate o raffinate
57.0690	1522 00 10	Degras
57.0700	1522 00 91 1522 00 99	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, diversi dai prodotti delle voci 1522 00 31 e 1522 00 39
57.0710	1602 20 10	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di fegato d'oca o d'anatra
57.0720	1602 41 90 1602 42 90 1602 49 90 1602 90 31	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di selvaggina o di coniglio
57.0730	1602 90 69 1602 50 90	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie della specie bovina
57.0740	1602 90 71 1602 90 79 1602 90 99	Altre preparazioni e conserve di carni, non nominate
57.0750	1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
57.0760	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
57.0770	1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
57.0780	1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
57.0790	CAPITOLO 18	CACAO E SUE PREPARAZIONI

(1)	(2)	(3)
57.0800	CAPITOLO 19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
57.0810	CAPITOLO 20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTA E ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE
57.0820	ex CAPITOLO 21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DEI CODICI 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 E 2106 90 59
57.0830	CAPITOLO 22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DEI CODICI da 22 04 10 11 a 2204 30 10, 2206 00 10, 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 E 2208 90 19
57.0840	2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana
57.0850	2302 50 00	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi
57.0860	2308 90 90	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove
57.0870	2309 90 10	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini
57.0880	2309 10 90 2309 90 91 2309 90 99	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'altimentazione degli animali, preparazioni foraggere, diverse dai prodotti di altri codici di questa voce
57.0890	2402	Sigari, (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
	2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

ALLEGATO V

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

224 Sudan
228 Mauritania
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Ciad
247 Repubblica del Capo Verde
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
280 Togo
284 Benin
306 Repubblica Centrafricana
310 Guinea equatoriale
311 São Tomé e Príncipe
324 Ruanda
328 Burundi
334 Etiopia
338 Gibuti
342 Somalia
350 Uganda
352 Tanzania
355 Seicelle e dipendenze
375 Comore
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haiti
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
660 Afganistan
666 Bangladesh
667 Maldive
672 Nepal
675 Butan
676 Birmania
684 Laos
807 Tuvalu
812 Kiribati
817 Tonga
819 Samoa occidentali